Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 28 luglio 1950
registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1950
registro Esercito n. 32, foglio n. 387

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ALLA BANDIERA DELL'8° REGGIMENTO BERSAGLIERI. — Dopo aver dato all'azione comune eccezionale contributo di fede e di sangue, in sette giorni di titaniche gesta, respingeva le preponderanti forze avversarie e manteneva le proprie posizioni oltre i limiti delle possibilità umane. — Battaglia del Mareth (Tunisia), marzo-aprile 1943.

ALLA BANDIERA DELLA GUARDIA DI FINANZA, per il 1° battaglione mobilitato. — Temprato in numerosi aspri combattimenti, tenace nelle lotte più cruente, temerario negli ardimenti, pervaso da indomito spirito guerriero, teneva fede alle leggi dell'onore militare e, a fianco dei reparti della Divisione « Acqui », nella tragica ed eroica resistenza di Cefalonia e di Corfù, dava largo, generoso contributo di sangue, battendosi in condizioni disperate ed immolandosi in glorioso olocausto alla Patria. — Cefalonia-Corfù, 9-25 settembre 1943.

(4178)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1950, n. 840.

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, e messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono ratificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325.

Art. 2.

Il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M. », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è posto in liquidazione.

Un Comitato, composto come all'articolo seguente, entro il 31 dicembre 1951, deve compiere tutte le operazioni necessarie sia a realizzare i crediti e i diritti del F.I.M., sia ad attuare il residuo programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. stesso.

Ai detti fini il Comitato è autorizzato a compiere operazioni finanziarie anche diverse da quelle previste dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, ed atti in genere di amministrazione straordinaria, nonchè formulare proposte al Ministro per il tesoro per transazioni e riduzioni sui crediti ritenuti inesigibili.

Art. 3.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito dal presidente e di due membri ed è assistito da una Commissione consultiva di sei esperti, di cui due appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno all'organizzazione dei dirigenti di azienda.

Il Comitato e la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri per il tesoro, e per l'industria e commercio.

Art. 4.

Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'art. 3 i poteri, le facoltà, i diritti già attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325, nonchè le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M.

L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato continua ad essere delegata all'I.M.I.

Art. 5.

In caso di inadempienza da parte delle imprese agli obblighi assunti, il Comitato potrà richiedere la nomina di un commissario straordinario per la gestione della impresa e l'amministrazione dei beni di essa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina.

Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale, si considerano sciolti i relativi Consigli di amministrazione. La nomina verrà fatta di concerto fra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su designazione del Comitato.

Il commissario straordinario potrà richiedere l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione controllata di cui all'art. 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche se non ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160 del decreto stesso.

Il Comitato potrà richiedere la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

In tal caso la liquidazione sarà disposta di concerto tra i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, intendendosi attribuiti al Comitato tutti i poteri di vigilanza contemplati dal predetto regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 6.

Il Comitato presenterà, entro il 31 dicembre 1951 al Ministro per il tesoro ed a quello per l'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.

Le attività esistenti alla cessazione delle operazioni del Comitato saranno versate al Tesoro dello Stato, sui capitoli del bilancio dell'entrata indicati dal Ministero del tesoro, dedotta, a copertura delle spese di liquidazione ed amministrazione, una aliquota che sarà determinata dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato.

Art. 7.

Le quote di semestralità, il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito per il « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M. » emessi dal Tesoro dello Stato, a' sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, sono parificate, agli effetti del secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo medesimo, alle annualità scontate.

Art. 8.

Per il completamento del programma di riassestamento aziendale di cui all'art. 2, è autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 10 miliardi, sul bilancio del Tesoro, che sarà fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per la emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Le anticipazioni fatte al F.I.M. successivamene al 25 maggio 1950, per inderogabili necessità riconosciute dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e commercio, saranno rimborsate dal Comitato agli istituti finanziatori con precedenza assoluta su altre operazioni, con i fondi di cui al primo comma del presente articolo, fino alla concorrenza di un miliardo e mezzo.

Art. 9.

I Comitato è soggetto alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e dell'industria e il commercio.

Art. 10.

I commissari straordinari in carica presso le aziende finanziate, i commissari liquidatori, nonchè i Comitati di sorveglianza nominati ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, devono essere riconfermati o sostituiti entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, continuando nella loro funzione fino al provvedimento di riconferma o sostituzione.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Togni — Scelba — Piccioni — Vanoni — Marazza

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 14 febbraio 1948, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena per il triennio 1948-1950;

Considerato che il prof. Angelo Chieffi, nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni perchè trasferitosi in altra sede, e che in sua sostituzione viene proposto il prof. Renato Pachioli;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena, per il triennio 1948-1950, il prof. Renato Pachioli.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Presidenza n. 37, foglio n. 265. — Ferrari

(4547)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Chieti per il triennio 1948-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 9 dicembre 1947, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Chieti per il triennio 1948-1950;

Considerato che il dott. Costanzo Coletti, nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni perchè trasferitosi in altra sede, e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Luigi Corridoni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Chieti, per il triennio 1948-1950, il dott. Luigi Corridoni.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Presidenza n. 37, foglio n. 264

(4548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

Provvedimento n. 246 del 24 ottobre 1950: Prezzi dei prodotti petroliferi

A modifica della circolare n. 232 del 14 luglio 1950, con decorrenza 25 ottobre 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 246 del 24 ottobre 1950, ha fissato come appresso i prezzi massimi dei prodotti petroliferi.

A) *Merce daziata e schiava.*

I. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Benzina comune (N.O. 64/66 M.M.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 15.724, all'ettolitro L. 11.400; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5214, all'ettolitro L. 3780.

Benzina comune (N.O. 70/72 M.M.). merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 16.276, all'ettolitro L. 11.800; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 5722, all'ettolitro L. 4149.

Supercarburante (N.O. 79 R.M.): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 17.297, all'ettolitro L. 12.800.

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 12.577, all'ettolitro L. 10.200; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4528, all'ettolitro L. 3672.

Gasolio per motori (indice Diesel non inferiore a 50): merce daziata (I.G.E. compresa) al quintale L. 9047, all'ettolitro L. 7600; merce schiava (I.G.E. esclusa) al quintale L. 4101, all'ettolitro L. 3444.

Le caratteristiche della benzina N.O. 70/72 Motor Method e del supercarburante N.O. 79 Research Method devono corrispondere a quelle qui appresso riportate:

COMBUSTIBILI LIQUIDI PER MOTORI

BENZINA D'AUTOTRAZIONE

1. *Caratteristiche*

<table>
<tr><th colspan="3">DENOMINAZIONE</th><th>Unità di misura</th><th>VALORE</th><th>Metodi di prova (vedere punto 4)</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Umidità ed impurezze</td><td>Qualit.</td><td>assenti</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Peso specifico 15° C</td><td>g/l</td><td>705 - 750</td><td>ASTM: D 287–39</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Potere antidetonante (vedere punto 2)</td><td>N. O.</td><td>70/72</td><td>ASTM: D 357–47</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Piombo tetraetile (vedere punto 3)</td><td>cm.^{3}/l</td><td>≦ 0,5</td><td>ASTM: D 526–42</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5. Distillazione</td><td colspan="2">Punto iniziale</td><td rowspan="5">° C</td><td>≧ 30</td><td rowspan="5">ASTM: D 86–46</td></tr>
<tr><td rowspan="3">% evaporato</td><td>10</td><td>≦ 70</td></tr>
<tr><td>30</td><td>≦ 100</td></tr>
<tr><td>90</td><td>≦ 190</td></tr>
<tr><td colspan="2">Punto finale</td><td>≦ 205</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Tensione di vapore a 37,8° C</td><td>Kg./cm^2</td><td>≦ 0,7</td><td>ASTM: D 323-43</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Gomme attuali</td><td>mg/100 cm^3</td><td>≦ 10</td><td>ASTM: D 381–46</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Prova di corrosione</td><td>qualit.</td><td>negativa</td><td>ASTM: D 130–30</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Zolfo</td><td>% peso</td><td>≦ 0,20</td><td>ASTM: D 90–47 T</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Acidità (organica o minerale)</td><td>qualit.</td><td>assente</td><td>ASTM: D 663–467</td></tr>
</table>

2. Il N.O. indicato in tabella rispecchia la classificazione commerciale, i limiti estremi essendo suscettibili della tolleranza di misura secondo il metodo ASTM: D 357-47.

3. *Miscela antidetonante.* — La miscela antidetonante avrà la seguente composizione in peso (cm^3/l):
62 % massimo di piombo tetraetile;
18,8 % massimo di dicloroetano (cloruro di etilene);
17,86 % minimo di dibromoetano (bromuro di etilene).

La percentuale di dicloroetano potrà essere sostituita in tutto o in parte da dibromoetano. Le rimanenti caratteristiche della miscela sono quelle indicate nella tabella NC 620-02.

4. *Norme americane*: ASTM. — Standards on Petroleum Products and Lubricants, october 1947.
Simboli: ASTM. — Norme dell'American Society for Testing Material.

SUPERCARBURANTE D'AUTOTRAZIONE

1. *Caratteristiche*

<table>
<tr><th colspan="3">DENOMINAZIONE</th><th>Unità di misura</th><th>VALORE</th><th>Metodi di prova (ved. punto 4)</th></tr>
<tr><td colspan="3">1. Umidità ed impurezze</td><td>qualit.</td><td>assenti</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. Peso specifico a 15° C</td><td>g/l</td><td>705 - 750</td><td>ASTM: D 287-39</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. Potere antidetonante (ved. punto 2)</td><td>N. O. (Research)</td><td>non inferiore a 79</td><td>ASTM: D 908–47 T</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. Piombo tetraetile (ved. punto 3)</td><td>cm^3/l</td><td>≦ 0,6</td><td>ASTM: D 526–42</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5. Distillazione</td><td colspan="2">Punto iniziale</td><td rowspan="5">° C</td><td>≧ 30</td><td rowspan="5">ASTM: D 86–46</td></tr>
<tr><td rowspan="3">% evaporato</td><td>10</td><td>≦ 70</td></tr>
<tr><td>30</td><td>≦ 100</td></tr>
<tr><td>90</td><td>≦ 190</td></tr>
<tr><td colspan="2">Punto finale</td><td>≦ 205</td></tr>
<tr><td colspan="3">6. Tenzione di vapore a 37,8° C</td><td>Kg. cm^2</td><td>≦ 0,7</td><td>ASTM: D 323–43</td></tr>
<tr><td colspan="3">7. Gomme attuali</td><td>mg/100 cm^3</td><td>≦ 10</td><td>ASTM: D 381–46</td></tr>
<tr><td colspan="3">8. Prova di corrosione</td><td>qualit.</td><td>negativa</td><td>ASTM: D 130–30</td></tr>
<tr><td colspan="3">9. Zolfo</td><td>% peso</td><td>≦ 0,20</td><td>ASTM: D 90–70 T</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Acidità (organica o minerale)</td><td>qualit.</td><td>assente</td><td>ASTM: D 663–46 T</td></tr>
</table>

2. Rimane comunque stabilito che il supercarburante di cui alla presente tabella non può avere un N.O. (Motor Method) inferiore a 76.

3. *Miscela antidetonante.* — La miscela antidetonante avrà la seguente composizione in peso (cm³/l):

62 % massimo di piombo tetraetile;

18,8 % massimo di dicloroetano (cloruro di etilene);

17,86 % minimo di dibromoetano (bromuro di etilene).

La percentuale di dicloroetano potrà essere sostituita in tutto o in parte da dibromoetano. Le rimanenti caratteristiche della miscela sono quelle indicate nella tabella NC 620-02.

4. *Norme americane*: ASTM. — Standards on Petroleum Products and Lubricants, October 1947.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico. Nel caso di omissione di tale indicazione il prezzo di vendita non potrà superare quello fissato per la benzina 64/66 N.O.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita a L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

II. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

Denso per forni e caldaie (con distillato superiore al 20 % a 300° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 16.250; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 14.500.

Fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E a 50° C, scorrevole a + 5° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 17.250; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 15.460.

Fluido per motori: merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 46.250; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 15.460.

Diesel extra (40 % di gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata. L. 56.400; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 25.158.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata.*

I. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./q.le
Benzina (N.O. 70/72 M.M.):	—
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.	5.867
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	8.044
Petrolio:	
per uso agricolo a 32 N.O.	4.100
per uso agricolo con numero di ottano inferiore a quello prescritto	3.850
a 32 N.O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	6.335
destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera)	3.700 (pari a L. 30 il litro)
Gasolio:	
per uso agricolo	3.700
per piccola marina (merce considerata estera)	2.730
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica	4.560
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., destinato alla distribuzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di anti-parassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	4.440

Le caratteristiche del petrolio a 32 N.O. (Motor Method) per trattrici agricole devono corrispondere a quelle contenute nella tabella allegata alla circolare n. 217 del 10 marzo 1950.

E' obbligatoria la indicazione del numero di ottano nelle fatture ed in qualsiasi altro sistema di vendita. Nel caso di omissione di tale indicazione il prezzo di vendita non potrà superare quello fissato per il petrolio per uso agricolo con numero di ottano inferiore a quello prescritto.

I prezzi del petrolio e del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

II. — Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./tonn.
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C):	—
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	16.250
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	17.250
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	15.710
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	16.750
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido	16.750
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	27.256
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	17.840
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	28.450
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
Diesel extra (40 % gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori)	27.256

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

(4593)

Provvedimento n. 249 del 24 ottobre 1950: Prezzi dei carboni fossili esteri; prezzi del coke metallurgico; cassa conguaglio prezzo scorte carbone (precisazione) e quote spese di sbarco dei carboni.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare 212 del 23 febbraio 1950, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 249 del 24 ottobre 1950, ha deciso quanto appresso.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica dopo le ore zero del 25 ottobre 1950 o dagli arrivi dei vagoni ai transiti di confine a decorrere dalla stessa data, i prezzi per tonnellata metrica rispettivamente cif e franco frontiera del

carbone non sdoganato, riferiti alle pezzature di origine, vengono modificati come appresso.

I prezzi cif sottoindicati si riferiscono ai porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compreso Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna) i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 300 per il carbone proveniente dalla Polonia e di L. 400 per le altre provenienze.

1) *Carboni europei* (*Importazione via mare*).

Antracite (grigliata alla miniera):

grosso (pezzatura superiore a 120 mm.)	L. 12.200
arancio (pezzatura da 80 a 120 mm.)	» 13.100
noce (pezzatura da 30 a 80 mm.)	» 14.200
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 12.200
pisello e grani (pezzatura da 5 a 10 mm.)	» 11.200
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.000
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 7.500
rubbly culm	» 8.700
antracite speciale per elettrodi	» 17.000

Antracite (grigliata nuovamente ai porti):

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

Carboni magri antracitosi e carboni semigrassi (provenienza bacino del Galles (Cardiff) e qualità similari di altri bacini europei):

grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L. 10.600
noce trebbles, doubles (pezzatura da 30 a 80 mm.)	» 10.600
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 10.800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 9.500
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.300

Carboni grassi da vapore e a lunga fiamma:

a) provenienza Inghilterra (Bacini del Durham, Yorkshire East Midland) e provenienza da altri paesi europei:

grigliato di miniera	L. 10.000
grosso arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura sup. a 30 mm.)	» 10.000
nocetta (singles) pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 9.700
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.600
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 6.600

Per la pezzatura selezionata oltre 30 mm. del carbone polacco, maggiorazione provvisoria di non oltre L. 600 alla tonnellata;

b) provenienza Inghilterra (Bacino Northumberland):

grigliato di miniera	L. 9.600
grosso arancio e noci (trebbles, doubles) (pezzatura sup. a 30 mm.)	» 9.600
nocetta (singles) (pezzatura da 10 a 30 mm.)	» 9,300
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» 8.300
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.)	» 6.300

Carbone Arsa cif porti adriatici.

granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	» 7.700
minuto (da 0 a 10 mm.)	» 7.700
minuto (da 0 a 10 mm.)	» 7.000
Carboni per offine gas	» 10.000
Carboni per cokerie	» 10.000
Mattonelle o altri agglomerati	» 10.600

2) *Carboni europei* (Importazione via terra).

I prezzi dei carboni europei, franco vagone non sdoganato ai vari transiti, sono maggiorati, rispetto ai corrispondenti prezzi cif delle importazioni via mare di L. 500 alla tonnellata metrica per i carboni francesi e di L. 1500 per i carboni tedeschi.

Dovrà essere documentata la provenienza via terra soggetta a maggiorazione.

3) *Carboni americani.*

Carboni da vapore e a lunga fiamma, per officine gas e per cokerie L. 10.000

4) *Coke di petrolio* » 13.400

I prezzi sopra indicati non comprendono i contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge, nè la quota di contribuzione destinata alla Cassa conguaglio prezzo scorte carbone, di cui alla circolare n. 212 del 23 febbraio 1950.

Per quanto riguarda il carbone importato dall'Ente approvvigionamenti carboni nei suddetti prezzi è compresa la commissione del 0,75 % a favore di detto Ente.

I prezzi del carbone europeo via terra sono riferiti alla merce ripesata al transito per le spedizioni dirette al transito stesso ed ivi ricarteggiate per il destinatario, mentre sono riferiti ai pesi riconosciuti in partenza per le spedizioni dirette da miniera a destinatario.

Il prezzo del carbone via terra nazionalizzato viene calcolato tenendo conto:

delle tasse e diritti doganali;

dei contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge e della quota di contribuzione di L. 100 per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

dell'imposta generale sull'entrata calcolata sul prezzo franco frontiera non sdoganato, peso accertato al transito, aumentato delle tasse e diritti doganali, dei contributi disposti per legge e della contribuzione per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

del compenso al grossita importatore, in ragione del 2 % sul prezzo franco vagone sdoganato, maggiorato dell'I.G.E., per pagamento entro il 15 o la fine di ogni mese per le spedizioni eseguite dalla miniera nella quindicina precedente. Per i pagamenti eseguiti nei termini consueti, il grossista importatore può richiedere una maggiorazione del compenso portandolo al massimo al 3 %.

Il prezzo del carbone via mare nazionalizzato, reso su vagone, viene calcolato tenendo conto:

delle tasse e diritti doganali e portuali;

dei contributi ministeriali o a favore di enti vari, disposti per legge e della quota di contribuzione di L. 100 per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

dell'imposta generale sull'entrata calcolata sul prezzo cif aumentato delle tasse e diritti doganali e portuali, dei contributi disposti per legge e della contribuzione per la Cassa conguaglio prezzo scorte carbone;

del 2 % di sfrido riferito al prezzo cif maggiorato delle tasse doganali e portuali, dei contributi e dell'imposta sull'entrata;

di una quota media per spese di sbarco da fondo stiva a vagone non superiore a quella fissata da questo Comitato con circolari n. 163 del 28 marzo 1949, n. 180 del 30 luglio 1949 e 237 del 4 agosto 1950 per i vari porti. Tale quota comprende anche eventuali spese per scarico a terra e ricarico, nonchè le spese relative agli acceleramenti di discarica;

del compenso al grossista importatore, comprensivo di tutte le spese accessorie, in ragione del 2 % franco vagone per pagamento effettuato anteriormente alla data in cui il grossista paga il carico. Per i pagamenti eseguiti nei termini consueti il grossista importatore può richiedere una maggiorazione del compenso portandolo al massimo al 3 %.

Restano invariate le disposizioni precedenti per la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero dell'industria e commercio.

PREZZI DEL COKE METALLURGICO

I prezzi massimi del coke metallurgico franco vagone cokeria in pezzatura sono stabiliti come appresso con decorrenza dal 26 ottobre 1950:

coke da fonderia	L. 18.500 alla tonn.
coke metallurgico pezzatura oltre 70 mm.	» 17.900 »
coke metallurgico pezzatura oltre 40 fino a 70 mm.	» 17.900 »
coke metallurgico pezzatura oltre 20 fino a 40 mm.	» 18.500 »
coke metallurgico pezzatura oltre 10 fino a 20 mm.	» 16.000 »

CASSA CONGUAGLIO PREZZO SCORTE CARBONE
Precisazione

A chiarimento della circolare n. 212 del 23 febbraio 1950, per quanto attiene alla decorrenza dell'applicazione della quota di conguaglio di L. 100 alla tonn. di carbone importato, si precisa che la quota stessa deve applicarsi ai carichi pei quali le dogane abbiano ricevuto la « *dichiarazione per l'importazione* » dal 28 febbraio 1950.

QUOTE SPESE DI SBARCO CARBONI

Variazioni delle quote spese di sbarco dei carboni fossili (seguito circolare n. 212 del 23 febbraio 1950 e n. 237 del 4 agosto 1950):

La Spezia	L. 400 alla tonn.
Cagliari	» 680 »

(4592)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 21 ottobre 1950:

Sormani Aldo, notaio residente nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Perabò Pierluigi, notaio residente nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Castellanza, distretto notarile di Milano;

Badini Giovanni, notaio residente nel comune di Pievelago, distretto notarile di Modena, è traslocato nel comune di Tizzana, distretto notarile di Firenze;

Ragona Giuseppe, notaio residente nel comune di Crecchio, distretto notarile di Chieti, è traslocato nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze;

Caponnetto Francesco, notaio residente nel comune di Bannio Anzino, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze;

Bellandi Carlo, notaio residente nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Pescia, stesso distretto;

Vettori Giulio, notaio residente nel comune di Castel San Nicolò, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Firenze;

Severini Raffaele, notaio residente nel comune di Loreto Aprutino, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Pianella stesso distretto;

Rossi Michele Maria, notaio residente nel comune di Montemiletto, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Avellino;

Maturo Salvatore, notaio residente nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Pignataro Maggiore, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Pirolo Pietro, notaio residente nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Maddaloni, stesso distretto;

Megha Cesare, notaio residente nel comune di Nardò, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Galatone, stesso distretto;

Cafari Amedeo, notaio residente nel comune di Brancaleone, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Bovalino, stesso distretto.

(4600)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale d. Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Condofuri (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.632.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4598)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Torra Giovanni fu Lorenzo, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 89 AL.

(4491)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Granero Domenico di Emanuele, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 66 - TO.

(4492)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al piano di ricostruzione di Fusignano (Ravenna)

Con decreto Ministeriale 11 ottobre 1950, n. 3638, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Fusignano (Ravenna) approvato con decreto Ministeriale 18 ottobre 1946, n. 2002/2340 e successivamente prorogato con decreto Ministeriale 16 ottobre 1948, n. 2519, fino al 18 ottobre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 18 ottobre 1954.

(4453)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 195

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	143 —
» Milano	624,83	143,15
» Napoli	624,70	142,85
» Palermo	624,80	143,25
» Roma	624,81	143,10
» Torino	—	—
» Trieste	—	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 27 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75 —
Id. 3,50 % 1902	73,70
Id. 3 % lordo	46,10
Id. 5 % 1935	100,20
Redimibile 3,50 % 1934	76,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,675
Id. 5 % 1936	94,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,925
Id. 5 % convertiti 1951	100,325
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 143,12

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cremona, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1950.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 luglio 1950 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Cremona;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Cremona, nell'ordine come appresso indicato:

1.	Napoli Renato	punti	97,56 su 132
2.	Carminelli Etrusco	»	95,01 »
3.	Bellonzi Fides	»	92,79 »
4.	Corrà Gerolamo	»	91,43 »
5.	Aceto Felice	»	88,48 »
6.	Carlomagno Marco	»	87,08 »
7.	Marchica Gaetano	»	86,36 »
8.	Provenzano Francesco	»	85 — »
9.	Fiorella Giovanni	»	81,96 »
10.	Michelon Giovanni	»	81,83 »
11.	Fontanarosa Giuseppe	»	81,37 »
12.	Montecalvo Antonio	»	80,92 »
13.	Palmieri Francesco	»	80,47 »
14.	Livi Filiberto	»	80.09 »
15.	Bortolato Secondo	»	79,64 »
16.	Alacevich Ugo	»	79,50 »
17.	Coriglioni Ugo	»	77,56 »
18.	Buccheri Bruno	»	76,60 »
19.	Napolitano Mario	»	75,27 »
20.	Ciocia Emanuele	»	75,14 »
21.	Petriccione Alberto	»	74,98 »
22.	Di Capua Matteo	»	74,86 »
23.	Roccella Davide	»	71,62 »
24.	L'Abbadessa Giuseppe	»	71,47 »
25.	Stranges Antonio	»	69,39 »
26.	Russo Giovanni	»	67,26 »
27.	Novaga Arvedo	»	67,16 »
28.	Del Bene Giovanni	»	63,59 »
29.	Cirafici Giuseppe	»	63,45 »
30.	Zito Ludovico	»	62,56 »
31.	Accardo Alessio	»	62,40 »
32.	Russo Ferruccio	»	62 — »
33.	Facciolo Francesco Paolo	»	61,50 »
34.	Malchiodi Aldo	»	60,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4585)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina a ruolo di un candidato classificato idoneo al 17° posto nel concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo di cui alla graduatoria approvata con decreto Ministeriale 19 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1950, n. 5049, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1950 al registro n. 17, foglio n. 81, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 maggio 1950, circa l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione per l'aumento del decimo del numero dei posti messi a concorso;

Vista la nota n. 83267/12106.2.15 del 5 agosto 1950, con cui la prefata Presidenza autorizza questa Amministrazione a far luogo all'assunzione, in ordine di graduatoria, di un idoneo oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali - n. P.A.G. 41/24/233/167143, in data 21 agosto 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad assumere in prova — con la qualifica di allievo ispettore — con decorrenza 1° ottobre 1950 il dott. Vita Nicola, classificatosi idoneo al 17° posto di graduatoria nel concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1950
Registro bilancio Trasporti n. 19, *foglio n.* 170. — CASABURI

(4586)

PREFETTURA DI FIRENZE

Approvazione della graduatoria definitiva del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze.

Con decreto prefettizio n. 48210 del 25 settembre 1950, è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze, a modifica del precedente decreto prefettizio n. 7249 del 6 febbraio 1950.

(4544)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.